



## COMUNICATO STAMPA n. 158/22

Lussemburgo, 20 settembre 2022

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-252/21 | Meta Platforms e.a. (Condizioni generali di utilizzo di una rete sociale)

### **Secondo l'avvocato generale Rantos, un'autorità garante della concorrenza può, nell'esercizio delle sue competenze, tener conto della compatibilità di una prassi commerciale con il regolamento generale sulla protezione dei dati**

*Essa deve, tuttavia, prendere in considerazione ogni decisione o indagine dell'autorità di controllo competente in forza di tale regolamento*

Meta Platforms è il proprietario della rete sociale in linea «Facebook». Gli utenti di tale rete sociale devono accettare le condizioni d'uso di Facebook, che rinviano alle regole sull'uso dei dati e dei marcatori temporanei (cookies) fissate da Meta Platforms. Grazie ad esse Meta Platforms raccoglie dati provenienti da altri servizi propri del gruppo Meta Platforms, quali Instagram e WhatsApp, nonché da siti Internet e applicazioni di terzi, attraverso interfacce in essi integrate oppure mediante cookies memorizzati nel computer o nel dispositivo mobile dell'utente. Meta Platforms collega inoltre tali dati con l'account Facebook dell'utente interessato e li usa, in particolare, a fini pubblicitari.

L'autorità federale tedesca della concorrenza ha vietato a Meta Platforms il trattamento dei dati previsto dalle condizioni d'uso di Facebook, nonché l'attuazione di dette condizioni, e le ha imposto misure dirette alla cessazione di tali attività. Tale autorità ha ritenuto, infatti, che il trattamento di dati in questione, che non era conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), costituisse uno sfruttamento abusivo della posizione dominante di Meta Platforms sul mercato delle reti sociali per gli utenti privati in Germania.

Meta Platforms ha proposto ricorso contro la decisione della suddetta autorità dinanzi al Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, che chiede alla Corte se le autorità nazionali garanti della concorrenza possano valutare la conformità di un trattamento di dati con il RGPD. Tale giudice tedesco chiede inoltre alla Corte quali siano l'interpretazione e l'applicazione di talune disposizioni del RGPD.

Nelle conclusioni presentate in data odierna l'avvocato generale Athanasios Rantos, in primo luogo, considera che pur se un'autorità della concorrenza non è competente a constatare una violazione del RGPD, tuttavia, nell'esercizio delle proprie competenze, **essa può tener conto della compatibilità di una prassi commerciale con il RGPD**. In proposito l'avvocato generale sottolinea che **la circostanza che una prassi sia conforme o meno al RGPD può costituire**, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, **un indizio importante per stabilire se essa costituisca una violazione delle regole della concorrenza**.

Ciò premesso, l'avvocato generale precisa che **un'autorità garante della concorrenza può valutare l'osservanza del RGPD solo a titolo incidentale e fatti salvi poteri dell'autorità di controllo competente ai sensi di tale regolamento**. Di conseguenza, **l'autorità garante della concorrenza deve tener conto di qualsiasi decisione o**

**indagine dell'autorità di controllo competente**, informare quest'ultima di qualsiasi dettaglio pertinente e eventualmente consultarsi con essa.

In secondo luogo l'avvocato generale è del parere che la sola circostanza che l'impresa che gestisce una rete sociale goda di una posizione dominante sul mercato nazionale delle reti sociali in linea per utenti privati **non rimette in discussione la validità del consenso dell'utente** di tale rete sociale al trattamento dei suoi dati personali. Siffatta circostanza svolge tuttavia un ruolo nella valutazione della libertà del consenso, la cui dimostrazione incombe al responsabile del trattamento dei dati.

In terzo luogo, l'avvocato generale considera che la prassi controversa di Meta Platforms o alcuni dei suoi elementi possono rientrare nelle giustificazioni previste dal RGPD per il trattamento dei dati senza il consenso della persona interessata, sempre che gli elementi in discussione di tale prassi siano effettivamente necessari alla prestazione dei servizi collegati all'account Facebook. L'avvocato generale considera, tuttavia, che, pur se la personalizzazione dei contenuti e della pubblicità, l'utilizzo coerente e senza interruzioni dei servizi propri del gruppo Meta Platforms, la sicurezza della rete o ancora il miglioramento del prodotto possono, certamente, essere nell'interesse dell'utente o del titolare del trattamento di dati, tali elementi della prassi controversa non sembrano essere necessari alla prestazione dei suddetti servizi.

In quarto luogo, l'avvocato generale rileva che il divieto del trattamento dei dati personali sensibili, relativi, ad esempio, all'origine razziale o etnica, alla salute o all'orientamento sessuale dell'interessato, può riferirsi anche al trattamento dei dati controversi. Ciò avviene quando le informazioni trattate, prese individualmente o aggregate, **consentono la profilazione dell'utente** secondo le caratteristiche sensibili contemplate dal RGPD.

In tale contesto l'avvocato generale sottolinea che, affinché possa essere invocata l'eccezione a tale divieto, riguardante i dati che l'interessato ha manifestamente reso pubblici, **l'utente deve avere piena consapevolezza del fatto che, con un atto esplicito, rende pubblici dati personali**. Orbene, secondo l'avvocato generale, un comportamento consistente nella consultazione di siti Internet e applicazioni, nell'inserimento di dati in tali siti e applicazioni o nell'attivazione di pulsanti di selezione integrati in essi non può, in linea di principio, essere equiparato ad un comportamento che rende manifestamente pubblici i dati personali sensibili dell'utente.

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate connessi!

